



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 8.2.2012  
COM(2012) 42 final

**ALLEGATO**

**Allegato 2 – Regolamento finanziario**

**alla**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL  
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL  
COMITATO DELLE REGIONI**

**Un programma di semplificazione per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020**

## ALLEGATO

### Allegato 2 – Regolamento finanziario

alla

#### COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Un programma di semplificazione per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020

### REGOLAMENTO FINANZIARIO

TIPO DI AZIONE/MISURA	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE SULLA REVISIONE REGOLAMENTO FINANZIARIO <sup>1</sup>	TESTO DEFINITIVO
<b>Norme chiare sull'ammissibilità dei costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Viene chiarita la portata delle sovvenzioni, dei premi e degli strumenti finanziari (articolo 115 del RF).</li><li>- I beneficiari di sovvenzioni non sono più obbligati ad aprire e utilizzare conti fruttiferi (articolo 5, paragrafo 4, del RF).</li></ul>	

<sup>1</sup> **FR:** Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (COM (2010) 815 definitivo)

**Regolamento delegato:** Documento di lavoro dei servizi della Commissione riguardante modifiche correlate alla revisione del regolamento finanziario che prefigurano la proposta di regolamento delegato della Commissione che modifica le modalità di esecuzione del regolamento finanziario (SEC (2010) 639)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'accesso ai finanziamenti dell'Unione è semplificato per i gruppi, le reti e le entità affiliate al beneficiario (articolo 172 bis, paragrafo 3, e articolo 174 ter del regolamento delegato).</li> <li>- Vengono razionalizzate le norme applicabili al sostegno finanziario attribuito a terzi dai beneficiari delle sovvenzioni e viene soppressa la soglia globale (articolo 127, paragrafo 2, del RF, articolo 184 bis del regolamento delegato).</li> </ul>	
<b>Metodi dei costi semplificati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il valore unitario per le somme forfettarie non è soggetto a un massimale (articolo 181, paragrafo 1, del regolamento delegato).</li> <li>- Le somme forfettarie, i costi unitari e il tasso fisso possono essere determinati per singolo beneficiario, oltre che con metodi statistici (articolo 181, paragrafo 2, del regolamento delegato).</li> <li>- I costi dichiarati dai beneficiari secondo le loro prassi consuete di contabilità analitica possono essere considerati ammissibili (articolo 181, paragrafo 2, del regolamento delegato).</li> <li>- Il beneficiario può, a titolo volontario, chiedere alla Commissione di verificare il metodo di contabilità analitica per maggiore certezza (articolo 181, paragrafo 3, del regolamento delegato).</li> <li>- La Commissione non è tenuta ad adeguare ogni due anni, mediante decisione, le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi (articolo 181, paragrafo 5, del regolamento delegato).</li> </ul>	
<b>Controlli proporzionati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viene introdotto il concetto di rischio di errore tollerabile, che Consiglio e Parlamento europeo devono fissare per ciascun settore in seguito a una proposta della Commissione che valuta i costi e i benefici dei controlli (articolo 29 del RF).</li> <li>- Le misure di controllo vengono adattate alle sovvenzioni semplificate, il che consente di passare da controlli basati sulle risorse a controlli basati sui risultati (articolo 181 del regolamento delegato).</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Le garanzie di prefinanziamento non sono richieste obbligatoriamente, ma in base a una valutazione dei rischi (articoli 109 e 125 del RF, articoli 152 e 182 del regolamento delegato).</li><li>- L'onere amministrativo dei richiedenti viene alleggerito con l'introduzione di requisiti meno gravosi per quanto riguarda la verifica ex ante dei criteri di non esclusione e, per le sovvenzioni di valore modesto, del loro status giuridico e delle loro capacità finanziarie e operative (articolo 122 del RF, articoli 173 e 174 del regolamento delegato).</li><li>- Viene autorizzata l'estensione delle constatazioni dell'audit in caso di errori ricorrenti o sistematici, in modo da facilitare le rettifiche senza dover effettuare controlli in loco che comportano un elevato impiego di risorse sia per i beneficiari che per le istituzioni (articolo 126 del RF).</li></ul>	
--	--	--